



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

**Ufficio federale dello sport UFSP**  
Politica dello sport e risorse

---

# **Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSI-Spo): rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva**

---

Ufficio federale dello sport

Macolin, giugno 2012

## 1 Genesi

Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la revisione totale della legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo, FF 2011 4385) e la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISPo, FF 2011 4399). Poiché quest'ultima crea le basi legali per l'elaborazione di dati sulla persona, è stato necessario adeguare anche gli atti normativi d'esecuzione già esistenti nel settore dello sport. L'ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISPo) sostituisce l'ordinanza sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS) del 30 ottobre 2002 attualmente in vigore.

L'indagine conoscitiva sull'ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISPo) è stata avviata il 6 marzo 2012 ed è durata fino al 5 aprile 2012.

Sono stati invitati a parteciparvi gli uffici competenti di tutti i Cantoni, alcune associazioni sportive e altre istituzioni e organizzazioni interessate<sup>1</sup>.

## 2 Valutazione dei pareri

### 2.1 Partecipanti

Hanno risposto la CDPE, la CDDGP, 20 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, BS, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU), 12 associazioni sportive (FIFA, FSC, FSIH, SUS, FSG, FST, Swiss Tennis, Swiss Orienteering, FSN, FSRH, Cevi, MSS) e 7 istituzioni e organizzazioni interessate (santésuisse, ASSS, upi, JUBA, LCH, privatim e l'ufficio dello sport della Città di Zurigo). I Cantoni LU, UR, SZ, OW, NW e ZG si sono accordati su un parere unico che hanno inoltrato insieme.

I 41 pareri sono stati pubblicati integralmente sul sito dell'UFSPo al termine dell'indagine conoscitiva<sup>2</sup>.

### 2.2 Valutazione globale

BE, FSIH, Swiss Orienteering, FSRH, FST, SUS e LCH hanno preso atto del progetto di ordinanza approvandolo e senza proporre modifiche. Alcuni partecipanti (CDPE, AR, AI, SG, FIFA, FSC, CDDGP, upi, santésuisse) hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere un parere sul contenuto.

Il testo nel complesso ha ricevuto l'approvazione delle cerchie consultate. In linea di principio i partecipanti ritengono l'ordinanza una base adeguata per l'impiego dei sistemi di informazione della Confederazione nel settore dello sport.

La maggior parte dei partecipanti critica la partecipazione alle spese prevista all'articolo 25 OSISPo da parte di autorità e organizzazioni cui vengono messi a disposizione i dati del sistema di informazione per mezzo di una procedura di richiamo.

Secondo l'associazione privatim (gruppo d'interesse degli incaricati svizzeri della protezione dei dati) la cerchia di persone che potrebbero essere registrate nel sistema di informazione è troppo grande e troppo vaga. Inoltre si chiede che almeno nell'ordinanza sia previsto di chiedere il consenso degli interessati prima di registrarne i dati nel sistema di informazione, perlomeno nella misura in cui vengono rilevati dati di bambini e atleti che non hanno funzione di allenatore o responsabile.

### 2.3 Osservazioni generali

**Jubla** e **privatim** esprimono disappunto per non esser stati invitati a partecipare all'indagine conoscitiva.

---

<sup>1</sup> Consultabile al seguente indirizzo elettronico dell'UFSPo:

[http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/aktuell/dossiers/revision\\_sportfoerderungsgesetz/verordnungen\\_ibsv.html](http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/aktuell/dossiers/revision_sportfoerderungsgesetz/verordnungen_ibsv.html)

<sup>2</sup> [http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/aktuell/dossiers/revision\\_sportfoerderungsgesetz/verordnungen\\_ibsv.html](http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/aktuell/dossiers/revision_sportfoerderungsgesetz/verordnungen_ibsv.html)

**AG** troverebbe molto utili strumenti di valutazione in grado di facilitare o rendere possibili non solo il controllo, ma anche determinate valutazioni.

**TG** sottolinea il dubbio espresso già nell'ambito della procedura di consultazione sulla LPSpo sulla necessità di una banca di dati così vasta.

**FSG** desidera che venga impostata un'interfaccia tra la banca di indirizzi dell'associazione e la Banca dati nazionale per Gioventù + Sport (BDNGS) risp. la Banca di dati nazionale per lo sport (BDNS).

**Swiss Tennis** approva in particolare i tre obiettivi dell'OSISpo (evitare un'eccessiva regolamentazione, evitare doppioni e disciplinare in modo equo conformemente ai vari livelli) e le opportune disposizioni riguardanti il periodo di conservazione (art. 5 cpv. 1) e la conservazione (art. 18 cpv. 1).

Per l'**ASSS** è importante eliminare i doppioni inutili nel rilevamento di chi partecipa agli allenamenti giovanili, ai campi per lo sport ecc. Riguardo all'assegnazione degli aiuti allo sport per giovani, ritiene inoltre importante permettere ai comuni di tener conto delle qualifiche dei responsabili quale criterio qualitativo che finora non era disponibile.

**BS, ASSS** e la **Città di ZH** chiedono che, conformemente alla procedura di richiamo di cui all'articolo 1 lettera a e all'articolo 11 lettera b LSISpo, i comuni ricevano accesso in modo semplice ed efficace a tutti i dati importanti per la promozione dello sport a livello locale riguardanti le associazioni sportive sul loro territorio. **ZH** auspica un accesso agevolato al sistema nazionale di informazioni per lo sport per gli agglomerati urbani.

### 3 Commento alle singole disposizioni

#### Art. 2 Regolamenti per il trattamento

**FR, TI, VS** e **JU** esprimono il proprio rammarico per il fatto che i regolamenti per il trattamento non siano stati presentati insieme al disegno di ordinanza.

#### Art. 4 Autorizzazioni individuali all'accesso

Secondo **FR, VS** e **JU** i collaboratori dei servizi specializzati cantonali devono essere posti sullo stesso piano dei collaboratori dell'UFSPPO, perciò anche per loro deve essere possibile ricevere il diritto di accesso individuale.

**TI** auspica che nella concessione dell'autorizzazione all'accesso si tenga conto dei compiti particolari svolti dai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali, rispetto a quelli dei collaboratori delle associazioni sportive.

#### Art. 5 Periodo di conservazione

**VS** desidera che si rinunci all'adempimento cumulativo delle condizioni di cui al capoverso 1. Secondo **VS** e **JU** è necessario introdurre una nuova lettera (lett. f) per disciplinare i dati che riguardano la formazione degli allenatori e degli esperti.

**TG** chiede – data la mancanza di un interesse pubblico – di rinunciare al rilevamento e dunque all'archiviazione dei dati, come descritto al capoverso 2 lettere da c ad e.

#### Art. 8 Periodo di conservazione

**FR, VS** e **JU** domandano perché il periodo di conservazione dei dati non prevede un periodo di 5 anni.

**TI** consiglia di ridurre il periodo di conservazione dei dati a 5 anni, come succede in generale nei settori che riguardano problematiche giovanili.

Secondo **privatim** la prevista riduzione del periodo di conservazione dei dati e la possibilità di cancellarli dopo 10 anni non sono sufficienti per salvaguardare i diritti della personalità delle persone interessate.

#### Art. 11 Oggetto

**FR, VS e JU** desiderano sapere se le disposizioni si applicano anche ai collaboratori dei servizi specializzati cantonali e ai loro superiori.

#### Art. 13 Conservazione

**Privatim** non è d'accordo con il fatto che nel sistema di informazione per dati medici (cioè dati particolarmente degni di protezione) vengano rilevati e memorizzati i dati di tutti gli atleti, indipendentemente dall'età e dalla funzione, senza il loro consenso e senza la possibilità di rifiutare questa procedura.

#### Art. 17 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

**Privatim** fa notare che non solo il personale medico curante, ma anche le associazioni competenti e gli allenatori degli atleti potrebbero ricevere informazioni sui dati medici, all'insaputa della persona interessata.

#### Art. 25 (Partecipazione ai costi)

**ZH, FR, TG e NE** chiedono che, conformemente alle indicazioni nei commenti, gli emolumenti in vigore sinora siano sanciti nell'ordinanza, in particolare la tassa forfettaria di 4 000.- franchi svizzeri all'anno ed un contributo di 1.- franco svizzero per ogni offerta di G+S.

**VS e JU** desiderano sapere se l'aumento del 50 per cento degli emolumenti è veramente giustificato.

**VD** rifiuta questa disposizione.

**AG** approva sia la proposta di fissare concretamente in un'ordinanza ad hoc gli emolumenti da versare sia l'intenzione di mantenere in un primo tempo gli emolumenti in vigore finora.

**TG** ritiene opportuna la suddivisione in una quota forfettaria e in una quota in base al numero dei corsi per quadri e di G+S, ma teme che il margine di manovra previsto all'articolo 25 verrà sfruttato per intero in breve tempo.

**KKSZ** (conferenza degli incaricati dello sport della Svizzera centrale) auspica una ripartizione dei costi con un contributo fisso in base a diversi criteri. Per determinare le quote dei Cantoni, propone di correlare il numero di abitanti con il numero di responsabili G+S registrati in ogni Cantone.

Le associazioni per giovani (**CEVI, MSS e Jubla**) chiedono che ai club sportivi e giovanili che non lavorano a scopo di lucro sia permesso di non partecipare ai costi in quanto organizzano le offerte e le formazioni di G+S. **FSG** e **FSN** auspicano che anche in futuro le associazioni sportive non debbano partecipare ai costi in maniera generale.

**ASSS e Zurigo** propongono che nel determinare gli emolumenti per i comuni si tenga conto del fatto che questi ultimi non potranno risparmiare molto utilizzando il sistema di informazione nazionale per lo sport.

Secondo **FR** e **TI** il capoverso 3 è soggettivo e arbitrario: deve dunque essere precisato o eliminato.

**Allegato: lista dei partecipanti all'indagine conoscitiva / elenco delle abbreviazioni**

<b>Servizi cantonali specializzati</b>	
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
AG	Dipartimento dell'istruzione, della cultura e dello sport, sezione dello sport del Cantone di Argovia
AI	Dipartimento dell'educazione AI
AR	Ufficio della scuola dell'obbligo e dello sport AR
BE	BSM, sezione dello sport BE
BS	Ufficio dello sport di Basilea Città
FR	Servizio cantonale dello sport FR
JU	Ufficio dello sport JU
NE	Servizio cantonale dello sport NE
SG	Ufficio dello sport SG
TG	Ufficio dello sport TG
TI	Ufficio cantonale gioventù e sport TI
VD	Capo del dipartimento dell'economia VD
VS	Servizio amministrativo, giuridico e dello sport VS
ZH	Servizio specializzato dello sport ZH
(NW, OW, ZG, SZ, LU, UR) KKSZ	Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten der Zentralschweiz (conferenza degli incaricati cantonali dello sport della Svizzera centrale)
(21)	
<b>Associazioni sportive</b>	
Cevi	Cevi Schweiz
FSIH	Swiss Ice Hockey Federation
FSC	Federazione svizzera di canoa
Swiss Orienteering	Federazione svizzera di corsa d'orientamento
MSS	Movimento Scout Svizzero
FSRH	Swiss Rinkhockey
FST	Federazione sportiva svizzera di tiro
FSN	Federazione Svizzera di Nuoto
SUS	Sport Union Schweiz (unione sportiva svizzera)
Swiss Tennis	Associazione svizzera di tennis
FSG	Federazione svizzera di ginnastica
FIFA	Federazione internazionale delle associazioni di football
(12)	
<b>Organizzazioni interessate</b>	
ASSS	Associazione svizzera dei servizi dello sport
Zurigo	Ufficio dello sport della Città di Zurigo
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
upi	Ufficio prevenzione infortuni
LCH	Associazione mantello degli insegnanti svizzeri
Santésuisse	Santésuisse
privatim	privatim, gli incaricati svizzeri della protezione dei dati
Juba	Jungwacht Blauring
(8)	